Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 giugno 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1948, n. 1694.

Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204, col quale viene data esecuzione agli Accordi internazionali in materia telegrafica, telefonica e radiotelegrafica stipulati a Madrid tra l'Italia ed altri Stati il 9-10 dicembre 1932;

Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà esecuzione agli Atti stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo 4-8 aprile 1938;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:

1. Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;
2. Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni;
3. Protocollo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni;
4. Regolamento delle radiocomunicazioni;
5. Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni;
6. Protocollo addizionale agli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:

1) la ripartizione delle frequenze inferiori a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);

2) le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 17, 20, 28, 29 paragrafo 8 (2), 33, 34, 37 paragrafo 4 (2), 44 paragrafi 8 e 13 (1) e le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 che entreranno in vigore contemporaneamente alla lista internazionale delle frequenze alla data che verrà stabilita dalla Conferenza amministrativa speciale delle radiocomunicazioni, che all'uopo sarà convocata per approvare detta Lista.

Art. 3.

Fino a quando non sarà approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente art. 2, resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni revisione del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932:

1) la porzione della tabella di ripartizione delle bande di frequenza da 10 a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);

2) gli articoli 5, 6, 9, 15, 16, 21, 24 paragrafo 3 (1) *b*), 31, 32, paragrafi 12 e 14 (2) (3);

3) le appendici 1, 2, 3, 8, 9 e 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — VANONI — PACCIARDI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949, n. 309.

Soppressione della sede notarile di Terrasini Favarotta ed aggregazione a quella di Cinisi del distretto notarile di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Terrasini Favarotta del distretto notarile di Palermo e di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, la sede medesima a quella di Cinisi dello stesso distretto notarile;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Palermo;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Terrasini Favarotta è soppressa ed aggregata a quella di Cinisi, del distretto notarile di Palermo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 310.

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, a procedere all'acquisto di due case site in Milano.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, viene autorizzato a procedere all'acquisto di due case site in Milano, via Lanzone n. 18 e n. 20, distinte con mappali 2901, 2900 e 2880 sezione città, di proprietà delle sorelle signore Delfina e Adele (detta Ada) Verga, per l'importo contrattato di L. 15.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 311.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5%, disposta in suo favore dal dott. Angelo Bellini, con atto pubblico amministrativo in data 22 novembre 1948, allo scopo di dare incremento alla istituzione in onore e memoria del prof. Agostino Pasini.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1949, n. 312.

Autorizzazione all'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, ad accettare un legato.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, viene autorizzato ad accettare un legato di 5000 (cinquemila) dollari disposto in suo favore dalla signora Elisa Akerly Richardson.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1949.

Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri interessati e della Corte dei conti:

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » i signori:

dott Pasquale Caropreso, membro effettivo, rappresentante del Ministero del tesoro, presidente:

gr uff. Ettore Verdesi, membro effettivo, rappresentante del Ministero dell'Africa italiana:

dott Stefano Baradà, membro effettivo, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio:

dott. Gennaro Napolitano, membro supplente, rappresentante del Ministero del tesoro:

dott. Pasquale De Toma, membro supplente, rappresentante del Ministero dell'Africa italiana:

dott. Giorgio Fenu, membro supplente, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

Il dott. Giovanni Biagioli, delegato della Corte dei conti, partecipa ai lavori del Collegio, a norma di legge.

Roma, addì 22 gennaio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRUSASCA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1949
Registro Africa italiana n. 14, foglio n. 258.

(2331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 13 giugno 1949, n. 8152, il sig. Paolo Falovo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(2313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 134

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 21 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,15
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	75,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 21 giugno 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 4,50 % (1861)	30506	Congregazione di carità di Meolo (Venezia)	66 —
P. R. 3,50 % (1934)	27471	Gancia Maddalena Maria di Michele, nubile, dom. a Paesana (Cuneo)	315 —
Id.	72067	Fondazione Elisa Matarelli amministrata dal Comando del 4° reggimento fanteria	52,50
Id.	489215	E.M. Opera pia Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	91 —
Cons. 3,50 % (1906)	821723	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	1204 —
P. R. 3,50 % (1934)	381827	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria) per l'asilo infantile, vincolata per erogazione	157,50
Id.	357699	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	140 —
Id.	357700	Come sopra	70 —
Id.	495920	Prosperi Anna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Scarini Clelia ved. Prosperi, dom. a Roma	3790,50
Rendita 5 % (1935)	112416	Testoni Antonio di Giuseppe, vincolata	10 —
P. R. 3,50 % (1934)	298729 (nuda proprietà)	Mencato Ferruccio, Pio ed Elda fu Ugo, minori, sotto la patria potestà della madre Cagnacci Lea fu Angelo ved. di Mencato Ugo, dom. in Roma, con usufrutto a quest'ultima	357 —
Id.	167226	Centi Michele di Nicolò, dom. a Pero, frazione del comune di Varazze (Genova), ipotecata per cauzione	126 —
Id.	40745	Centi Michele di Nicolò, dom. a Spotorno (Genova)	350 —
B. T. N. 4 % (1943) Serie F	805	Cassa Scolastica del regio istituto tecnico commerciale « Amerigo Vespucci » di Livorno	Capitale nominale 1000 —
Cons. 4,50 % (1861)	57343	O. P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	4266 —
Rendita 5 % (1935)	146313	Asilo infantile Villa in Occhieppo Superiore (Vercelli)	1595 —
Id.	188536	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Vercelli) per la frazione Villa	25 —
Cons. 4,50 % (1861)	10631	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), Sezione Villa, vincolata	87 —
Id.	14712	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), vincolata	375 —
Id.	10632	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), Sezione Villa, vincolata	1479 —
Id.	14713	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), vincolata	210 —
Id.	14714	Come sopra	6 —
Id.	14715	Come sopra	45 —
Id.	28925	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), frazione Villa	54 —
Id.	36396	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), per la frazione Villa	27 —
Id.	40705	Come sopra	54 —
P. R. 3,50 % (1934)	198012	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	38,50
Id.	274155	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Vercelli)	175 —
Id.	379049	Come sopra	605,50
Id.	508119	Come sopra	28 —
Cons. 3,50 % (1906)	2795	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara) per la frazione Villa	35 —
Id.	212655	Scuole femminili elementari proprie dell'Asilo infantile, Sezione Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	35 —
Id.	239687	Come sopra	56 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	257039	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), per la frazione Villa	35 —
Id.	264680	Come sopra	35 —
Id.	275058	Asilo infantile eretto in Villa, frazione del comune di Occhieppo Superiore (Novara)	35 —
Id.	280984	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara)	3,50
Id.	280985	Come sopra	3,50
Id.	280986	Come sopra	3,50
Id.	302080	Come sopra	3,50
Id.	302081	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), amministrato dalle scuole femminili dello stesso luogo, vincolata	3,50
Id.	482290	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	70 —
Id.	668612	Asilo infantile della Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	35 —
Id.	694972	Come sopra	70 —
Id.	697786	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	103894	Zordan Ezio fu Eugenio, dom. in Milano	14 —
Id.	128081	Zordan Maria fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Culetto Luigia fu Valentino vedova di Zordan Eugenio, dom. in Milano	87,50
Rendita 5 % (1935)	124290	Coppola Elvira fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Giordano Bianca vedova Coppola, dom. a Napoli	600 —
Cons. 3,50 % (1906)	792793 (solo nuda proprietà)	Rosano Adele fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Corsio Amalia di Leopoldo ved. Rosano, dom. in Torino, con usufrutto a Corsio Amalia di Leopoldo	140 —
Id.	827920	Fondazione Tenente Oddone De Nakic in Zara	52,50
Id.	828339	Come sopra	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(1393)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di undici archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2950, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni statali degli Enti locali in genere, ecc.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, che detta norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di undici archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nella domanda dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (n. V del successivo art. 8) e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate al n. VI del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da lire 40) da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto; debitamente legalizzato.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 39 a norma delle disposizioni in vigore

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione e per le altre categorie assimilate agli invalidi di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci n. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde, inoltre, dal limite massimo di età per il personale non di ruolo che abbia prestato alla data di scadenza per la presentazione delle domande, almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo di gruppo *A* nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo, Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato dal visto di conferma del commissario governativo presso l'Ente regione dell'Alto Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia autentica notarile della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero.

Solo nel caso in cui l'università non abbia ancora rilasciato il diploma originale, potrà essere presentato dai candidati un certificato di laurea con l'espressa annotazione in calce al documento che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Detto certificato, però, dovrà essere sostituito con il diploma originale o copia notarile, qualora il candidato risulti vincitore del concorso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, debitamente legalizzato.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 85) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

8. Foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 3 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti delle guerre 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito e i reduci dalla prigionia dovranno produrre la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, prevista dalla circolare n. 5000 Ord. III, del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengono alla marina, alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica, e successive modificazioni.

I partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, numero 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione od invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti, dovranno esibire apposita dichiarazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalidi ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 32 che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio.

11. Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dovranno produrre un certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dalla competente amministrazione centrale dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere muniti della prescritta legalizzazione.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8 dell'art. 3 ed eventualmente quello indicato al n. 9 nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata in carta da bollo da L. 40 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 4, 5, 7, 8, quando vi suppliscano con certicato, su carta da bollo da L. 24, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano compresi quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per

il titolo di studio, in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'articolo 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti.

Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso altri uffici pubblici. E' loro consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè, producano entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417 e dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà in quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I. - Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni.

II. - Diritto amministrativo e costituzionale.

III. - Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.

IV. - Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I. - Le materie delle prove scritte.

II. - Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna.

III. Economia politica.

IV Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato Nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).

V. Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo).

VI. Altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente a scelta del candidato (prova facoltativa).

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capitolo 6° del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1949
Registro Interno n. 7, foglio n. 82. — VILLA

(2276)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.